Sede Legale Amministrativa e Direzionale:
Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 - Aosta Tel. 0165 / 34127
Filiale di Cuneo: Corso Dante, 19 – 12100 - Cuneo Tel. 0171/051200
Mail: info@alpifidi.it PEC: direzione@pec.alpifidi.it sito web: www.alpifidi.it
Codice Fiscale e Registro Imprese di Aosta: 91002410073 - Partita IVA: 01047230071
Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex. Art 106 TUB: 115 – Codice Meccanografico: 19513.1

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successivi aggiornamenti

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE A MEDIO LUNGO TERMINE

CON FONDI ART. 1 COMMA 54 L. 147/2013 – DECRETO MIMIT 09/12/2022

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

ALPIFIDI S.C. – SOCIETA' COOPERATIVA
AVENUE DU CONSEIL DES COMMIS, 32 – 11100 - AOSTA
Tel.: 0165/34127 – Fax: 0165/362749
email: info@alpifidi.it PEC: direzione@pec.alpifidi.it sito internet: www.alpifidi.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Aosta n. 91002410073
Iscritta al Registro Regionale degli Enti Cooperativi – sezione mutualità prevalente: A118519
Iscritta nell'Elenco speciale ex art. 106 del TUB – codice meccanografico 19513.1
Capitale sociale al 31/12/2025 euro 8.882.935

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE
Da compilare in caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome: _____ in qualità di:

□ Dipendente / Collaboratore di ALPIFIDI

□ Agente in Attività Finanziaria (iscrizione elenco OAM al n. _____)

□ Mediatore Creditizio (iscrizione elenco OAM al n. _____)

□ ALTRO _____

Indirizzo: _____Tel./Fax: _____

Email: _____

1. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE A MEDIO LUNGO TERMINE

CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

Il Finanziamento è un'operazione con cui un'impresa ottiene il denaro necessario da una Banca/Intermediario per realizzare un dato progetto di investimento o soddisfare le proprie esigenze di liquidità, con l'obbligo di restituire l'importo concesso e a pagare gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse stabilito nel contratto ratealmente alle date stabilite nel contratto. Il tasso di interesse del finanziamento concesso da Alpifidi Sc è fisso.

La restituzione del debito (capitale erogato e interessi) avviene in modo graduale nel tempo attraverso il pagamento di rate periodiche per un arco temporale che può essere lungo, diversi anni, o breve, inferiore all'anno.

Per la concessione del finanziamento l'intermediario può richiedere la concessione di garanzie, quali la sottoscrizione di fideiussioni.

Tra i **principali rischi generici e specifici**, vanno tenuti presente:

- rischio tasso: In caso di operazione a tasso fisso il rischio principale è legato alla impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni del tasso di interesse rispetto al tasso iniziale, che rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
- la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni economiche e normative in senso più sfavorevole al cliente;
- In caso di mancata restituzione, totale o parziale, delle somme contrattualmente previste, il Confidi è autorizzato a dichiarare la decadenza del Cliente dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto. Il Confidi potrà esigere dal Cliente l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori tutti nella misura prevista nel riquadro "Condizioni Economiche", nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito, anche in via giudiziaria. In presenza di soggetti fideiussori, anche essi sono tenuti a rimborsare quanto dovuto;
- il Confidi può inoltre segnalare il cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE CONCESSI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEI FONDI MISE EX ART. 1 COMMA 54 DELLA L. 147/2013 – DECRETO MIMIT 09/12/2022

Il Finanziamento diretto con Fondi Mise ex art. 1 comma 54 della L. 147/2013 – Decreto Mimit 09/12/2022 – può essere concesso alle PMI iscritte al Registro Imprese operanti in tutti i settori economici associati ad Alpifidi s.c., nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 54 della L. 147/2013 e s.m.i.., compreso il Decreto MIMIT del 9 dicembre 2022.

I soggetti beneficiari finali devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, e non devono risultare in scioglimento o liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura.

La concessione avviene attraverso l'utilizzo sia di fondi propri di Alpifidi sia attraverso l'utilizzo delle disponibilità presenti nei fondi rischi di Alpifidi s.c. costituiti ai sensi dell'articolo 1 comma 54 L. 147/2013 – Decreto Mimit 09/12/2022. Gli interventi possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime spese ammissibili, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e delle soglie previste dalla normativa "de minimis".

Il finanziamento erogato da Alpifidi a valere sui Fondi Mise L. 147/2013 – Decreto Mimit 09/12/2022 – anche in relazione alla sola quota erogata a valere su fondi propri dell'intermediario, non può essere assistito da strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche (quali ad esempio la garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996).

L'importo del finanziamento agevolato non può superare il limite massimo, erogabile per singola PMI beneficiaria, del 5 (cinque) per cento dell'ammontare delle risorse pubbliche assegnate ad Alpifidi S.C..

I finanziamenti agevolati di cui al sopra citato art.1, in ogni caso, non possono essere concessi a fronte di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine.

L'erogazione della linea di credito richiesta è condizionata alla verifica della regolarità contributiva della PMI beneficiaria, attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

La quota parte del finanziamento concesso utilizzando le risorse ex art. 1 comma 54 L. 147/2013 – Decreto Mimit 09/12/2022 – si configura come un aiuto di stato in regime *de minimis,* con quantificazione del corrispondente ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) che può essere concesso nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento; l'agevolazione viene calcolata sulla base di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2008/CE 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.. È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle PMI beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla predetta Comunicazione.

La quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 54 della L. 147/2013 – Decreto Mimit 09/12/2022 – non può essere superiore all'80% dell'importo del finanziamento ed è regolata ad un tasso di interesse agevolato pari allo 0%; la restante quota, non inferiore al 20% dell'importo del finanziamento, viene concessa a valere su risorse proprie di Alpifidi s.c. ed è regolata a condizioni non superiori a quelle applicate da Alpifidi per l'erogazione di finanziamenti diretti con fondi propri.

La restituzione del debito avviene attraverso un unico piano di ammortamento e sviluppato con un unico tasso di interesse fisso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la concessione di finanziamenti diretti a valere su risorse di cui all'art. 1 comma 54 della L. 147/2013 – Decreto Mimit 09/12/2022.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Principali condizioni economiche riferite all'ipotesi di finanziamento a tasso fisso con l'utilizzo dei fondi ex art. 1 comma 54 L. 147/2013 – Decreto Mimit 09/12/2022

Ipotesi	
Operazione di Finanziamento di Importo pari a: 30.000,00 Euro Quota utilizzo fondi ex art. 1 comma 54 L. 147/2013 – Decreto Mimit 09/12/2022 (70%): 21.000,00 Euro Quota utilizzo fondi propri Alpifidi s.c. (30%): 9.000,00 Euro Durata dell'operazione: 60 mesi Modalità Rimborso: Sepa Direct Debit B2B mensile	
Tasso annuo nominale	3,9%
Commissioni: - Spese istruttoria - Spese incasso rata - Imposta sostitutiva ex D.P.R. 601/1973 art. 17	 300,00 Euro 5,00 Euro cadauna 75,00 Euro
T.A.E.G.	4,67%

Il TAEG indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, spese incasso rata mensile, e marca da bollo. Il TAEG riportato non comprende eventuali Garanzie accessorie.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali eventuali imposte per la stipula del contratto.

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dall'intermediario. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni può essere consultato in sede e sul sito www.alpifidi.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE GENERICHE MASSIME

ADESIONE A SOCIO DELLA COOPERATIVA	
VOCI	**COSTI**
Quota di partecipazione al capitale sociale della cooperativa (una tantum qualora l'impresa non sia già socia)	€ 250,00

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE	
VOCI	**COSTI**
Tasso di interesse debitore annuo nominale	**Tasso fisso** Applicazione di un tasso d'interesse fisso determinato nella misura massima del 3,9%. Il predetto tasso massimo è dato dai seguenti elementi: - 0% quale parametro riferibile alla quota di finanziamento concesso a valere sui fondi Mise ex art. 1 comma 54 L. 147/2013 – Decreto MIMIT 09/12/2022; - 3,90% quale parametro riferibile alla quota di finanziamento concesso a valere su fondi propri di Alpifidi (pari al 30% del tasso pari all'13,00%, quale massimo tasso applicato da Alpifidi su erogazioni dirette con fondi propri) destinato alla remunerazione del rischio assunto a proprio carico da parte di Alpifidi.
Importo finanziabile e durata	**Per investimenti e misto** Importo: da un minimo di Euro 10.000,00 ad un massimo di Euro 100.000,00; nel caso vengano finanziati contemporaneamente investimenti e liquidità (c.d. misto), la quota relativa all'investimento dovrà essere pari almeno al 50% dell'importo finanziato); Durata: da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 96 mesi (compresivi di eventuale preammortamento massimo di 6 mesi).

	Per liquidità Importo: da un minimo di Euro 10.000,00 ad un massimo di Euro 50.000,00; Durata; da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 60 mesi (senza preammortamento).
Spese di istruttoria	- 1% dell'importo finanziato una tantum con un minimo di Euro 250. L'importo dovrà essere corrisposto all'atto di perfezionamento del contratto di finanziamento e verrà trattenuto dall'importo finanziato all'atto di erogazione del mutuo.
Spese per incasso rata	Euro 5 cadauna
Marca da bollo (per operazioni di durata inferiore a 18 mesi) ovvero Imposta sostitutiva ex D.P.R. 601/1973 art. 17 (per operazioni di durata pari o superiore a 18 mesi)	Euro 16 0,25% dell'importo finanziato
Periodicità delle rate	Mensile
Tipologia di piano di ammortamento	Ammortamento "alla francese". L'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di capitale crescente e una quota di interessi decrescente e, pertanto, l'importo della quota capitale sarà più rilevante nel tempo nella misura indicata nel piano di ammortamento allegato al contratto.
Preammortamento	Possibile fino ad un massimo di 6 mesi solamente in caso di finanziamenti relativi ad investimenti o misti.
Calendario per il calcolo degli interessi	Anno civile (base 365 gg)
TAEG	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio: spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L'ammontare esatto verrà indicato nel documento di sintesi.
TEGM	Il TEGM è l'informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di usura. Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie. La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata

	dalla Banca d'Italia trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito del Confidi o della Banca d'Italia.

Rimangono comunque a carico del cliente eventuali imposte e tasse presenti e future gravanti sul presente servizio.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE	
VOCI	**COSTI**
Spese per le comunicazioni periodiche (cartacee o telematiche) a cliente e garanti	Gratuite
Spese per comunicazioni variazione contrattuale ex art. 118 TUB	Gratuite
Spese per emissione duplicato documenti	Euro 50
Spese variazione appoggio bancario	Euro 15 per ogni variazione
Spese per insoluto SDD	Euro 10 per ogni insoluto
Spese per rinegoziazione contrattuale o sospensione rate	Euro 300
Spese per proroga preammortamento	Euro 300
Spese per accollo o subentro nel finanziamento	Euro 300
Spese per richiesta prolungamento contratto	Euro 300

ONERI E SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO	
VOCI	**COSTI**
Spese per solleciti postali	Euro 50
Spese recupero stragiudiziale in caso di ritardato pagamento o decadenza dal beneficio del termine	Euro 250
Spese recupero giudiziale:	Spese sostenute secondo quanto previsto dalle tariffe professionali forensi vigenti al tempo del recupero.
Interessi di mora	Il tasso di interesse di mora per i casi di ritardato pagamento sarà applicato in misura pari al tasso di interesse contrattuale previsto dal contratto di finanziamento.

	Se, tuttavia, al momento della conclusione del Contratto, il tasso di mora fosse superiore al tasso soglia determinato ai sensi di Legge, il tasso effettivamente pattuito sarà il tasso soglia previsto ex lege (legge 7 marzo 1996, n. 108) per la categoria di riferimento diminuito di 3%. A tal proposito si farà riferimento al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia

Servizi accessori obbligatori

Nessuno

Costi associati alle garanzie

In caso di conclusione del contratto con l'utilizzo delle risorse ex art.1 comma 54 L. 147/2013 – Decreto Mimit 09/12/2022 – potranno essere acquisite garanzie reali o personali.

RECESSO E RECLAMI

Recesso e rimborso anticipato

Il recesso potrà essere esercitato solo finché il contratto non abbia avuto esecuzione, ovvero prima dell'erogazione del finanziamento. In questo caso non è previsto il pagamento di alcuna penale.
Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto a Alpifidi.
Le somme da pagare per rimborsare il prestito sono riferite alla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il Cliente pagherà in un'unica soluzione le somme dovute e determinerà così l'estinzione del debito. Se il Cliente non verserà tempestivamente la somma dovuta, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.
In caso di rimborso parziale le somme versate andranno a deconto del capitale residuo con conseguente riduzione del capitale residuo e ricalcolo dell'importo delle rate a scadere mantenendo il medesimo orizzonte temporale originariamente pattuito.

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione per inadempimento:

Alpifidi si riserva il pieno diritto di risolvere – ai sensi di quanto previsto all'art. 1456 cc – il contratto, e di richiedere l'immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale, nelle situazioni che seguono:

- Il cliente o gli eventuali garanti non provvedono all'integrale e puntuale esecuzione anche di una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto, e in particolare, il cliente e i suoi eventuali successori o aventi causa non provvedano al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso del finanziamento e di quant'altro dovuto ad Alpifidi in dipendenza dello stesso a qualsivoglia titolo;
- Infedele dichiarazione resa dal Cliente sulla situazione economico – finanziaria propria e/o degli eventuali coobbligati;
- Accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Cliente e/o degli eventuali coobbligati, nonché compimento di qualsiasi atto volto a diminuire la loro consistenza patrimoniale;
- il Cliente o gli eventuali fideiussori vengano segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, presentino rilevanti o ripetuti sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso il Confidi, anche in termini di versamenti delle quote e/o commissioni, o patiscano significativi pignoramenti nelle proprie condizioni economiche e patrimoniali;

- mancata costituzione o ricostituzione delle garanzie richieste da Alpifidi a fronte della concessione del finanziamento.

Inoltre, il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile determina l'immediata decadenza dal beneficio del termine.
Alpifidi darà comunicazione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del contratto a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC al Cliente, il quale sarà tenuto, senza necessità di ulteriori richieste, a corrispondere al Confidi tutto quanto dovuto entro 15 giorni.
In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, Alpifidi potrà richiedere al Cliente l'integrale pagamento dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere per la sola sorte capitale, degli interessi di mora, nonché dei costi connessi all'invio delle comunicazioni.
In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data di ricezione della lettera e/o pec di formale messa in mora potranno essere applicati interessi di mora sull'intero importo dovuto nella misura stabilita dal documento di sintesi.
Nessun ritardo o attesa da parte di Alpifidi nel richiedere l'adempimento di qualsiasi obbligazione contenuta nel contratto potrà costituire od essere interpretata come rinuncia all'adempimento da parte della stessa.

Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi da Alpifidi, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.

Portabilità
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro intermediario / banca, il cliente, se persona fisica o micro-impresa (come definita dall'art.1, comma1, lettera 1 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 11), non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di estinzione anticipata, il Finanziatore si impegna a chiudere il rapporto entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Cliente delle somme indicate nel conteggio di estinzione anticipata, salvo il buon fine del pagamento.

Cessione del credito
Il Confidi può trasferire a terzi il contratto di finanziamento, ovvero tutti o parte dei diritti che ne derivano, in forma individuale o in forma collettiva. Per l'esercizio di tale facoltà da parte del Confidi, il Cliente o eventuali terzi garanti non possono opporre eccezione alcuna né vantare diritti ad intervenire e sono tenuti a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta dal Confidi.
Inoltre il Confidi ha la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto.

Reclami
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Alpifidi *(Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 Aosta,* telef. 0165-34127, fax 0165-362749, email *info@alpifidi.it PEC: direzione@pec.alpifidi.it*), che ne conferma la ricezione entro 20 giorni ed in seguito risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice (pena, in caso contrario, l'improcedibilità della domanda) può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito *www.arbitrobancariofinanziario.it*., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Alpifidi. Il confidi mette a disposizione della clientela la guida relativa all'accesso all'ABF presso i propri locali e sul proprio sito internet.
- In alternativa il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

LEGENDA

Ammortamento	E' il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Istruttoria	Analisi da parte dell'Intermediario ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del Cliente, applicato, per il periodo del ritardo sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento alla francese	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Recesso	atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso
TAEG	indica il costo totale dell'operazione di finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare dell'importo finanziato. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
TEGM	tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso fisso	Si intende un tasso di interesse che non varia in funzione delle fluttuazioni dei mercati finanziari, ma resta costante sino alla scadenza.
Tasso variabile	Si intende un tasso di interesse che varia in funzione delle fluttuazioni dei mercati finanziari, incidendo sulla rata che si deve pagare.
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione.
Valuta	Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria
Fideiussione	Contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti dell'avente diritto, a seguito di una specifica operazione.
P.M.I. (piccole medie imprese)	Imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (cfr. D.M. 18/04/2005 sa G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003).
Fondo Centrale di Garanzia	Strumento istituito con L. 662/96 finalizzato a favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca alle eventuali garanzie reali portate dall'impresa. L'utilizzo del Fondo prevede il pagamento di una commissione stabilita dal gestore del Fondo stesso.
Offerta fuori sede	Quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo

2. FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA TERZI A FAVORE DI ALPIFIDI

CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE

La fideiussione è una garanzia mediante cui un terzo (Fideiussore) si impegna verso il creditore (Confidi) ad adempiere l'obbligazione del Debitore principale qualora non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa. Il Fideiussore di regola è obbligato in solido con il Debitore principale al pagamento del debito garantito. La fideiussione può essere di tipo "omnibus" o "specifica". Sono entrambe garanzie di natura personale per cui il Fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del Debitore garantito (o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con il Confidi), fino all'importo massimo stabilito nel contratto in caso di fideiussione omnibus, ovvero con riferimento all'operazione garantita nel caso di fideiussione specifica.
Con il rilascio di fideiussioni omnibus il Fideiussore garantisce il Confidi, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso il Confidi stesso dal debitore garantito, o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con il Confidi, e derivanti da operazioni di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, nonché per garanzie rilasciate dal Debitore a favore del Confidi stesso nell'interesse di altri soggetti.
Con il rilascio di fideiussioni specifiche il Fideiussore garantisce al Confidi l'adempimento delle obbligazioni derivanti da una o più linee di credito specificatamente indicate sull'atto di garanzia ed assunte verso il Confidi dal Debitore garantito, o da chi dovesse subentrare nel suo rapporto.
Quando più Fideiussori garantiscono il medesimo Debitore e lo stesso debito, gli stessi Fideiussori rispondono in via solidale fra loro e con il Debitore principale, salva diversa specifica pattuizione di rilascio pro-quota della garanzia.
La fideiussione può essere anche rilasciata pro-quota; in tal caso i Fideiussori garantiscono insieme l'intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota. Il Confidi, per l'adempimento delle obbligazioni garantite, può rivolgersi ad uno solo dei Fideiussori, nei limiti pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente.
La fideiussione può essere "a prima richiesta", nel caso in cui la garanzia comporti un impegno del Fideiussore a pagare "a prima richiesta" e/o "ogni eccezione rimossa". In tal caso, Il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Confidi - a semplice richiesta scritta e fino alla concorrenza dell'importo della garanzia - tutte le somme dovute per l'adempimento dell'obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale.
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- Il pagamento da parte del Fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- La possibilità per il Fideiussore di dover rimborsare al Confidi le somme che il Confidi deve restituire perché il pagamento effettuato dal Debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- Qualora la fideiussione rilasciata contenesse la clausola "a prima richiesta scritta", il Fideiussore potrà essere chiamato ad onorare l'obbligazione garantita senza possibilità di poter opporre alcuna eccezione; in ogni caso, il Fideiussore riscuoterà (attraverso il regresso o la surroga) le somme corrisposte al Confidi, direttamente dal debitore principale nell'interesse del quale aveva rilasciato la fideiussione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Rapporto è regolato dalle seguenti condizioni economiche:

VOCI	COSTI
Diritti di segreteria per il rilascio di lettera di svincolo	Da un minimo di € 50,00 A un massimo di € 100,00
Saggio interesse di mora – in caso di escussione	Il tasso di interesse di mora per i casi di ritardato pagamento sarà applicato in misura pari al tasso di interesse contrattuale previsto dal contratto di finanziamento. Se, tuttavia, al momento della conclusione del Contratto, il tasso di mora fosse superiore al tasso soglia determinato ai sensi di Legge, il tasso effettivamente pattuito sarà il tasso soglia previsto ex lege (legge 7 marzo 1996, n. 108) per la categoria di riferimento diminuito di 3%. A tal proposito si farà riferimento al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia.
Spese per le comunicazioni periodiche (cartacee o telematiche)	Gratuite
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 del T.U.B.)	Gratuite
Spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente	A carico del fideiussore

RECESSO E RECLAMI

Recesso
Il Fideiussore potrà recedere dalla garanzia dandone comunicazione al Confidi con lettera raccomandata, e il recesso avrà efficacia quando la comunicazione sia giunta agli uffici del Confidi e siano trascorsi almeno trenta giorni. Tale termine può tuttavia variare sulla base di quanto stipulato tra le parti all'interno del contratto di fideiussione specifica. E' da evidenziare, però, che il Fideiussore risponderà, oltre che delle obbligazioni in essere nel momento in cui il Confidi abbia preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza però di rapporti già esistenti in detto momento.
Tempo massimo di chiusura del rapporto
Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di 30 giorni lavorativi.
Reclami
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Alpifidi *(Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 Aosta,* telef. 0165-34127, fax 0165-362749, email *info@alpifidi.it PEC: direzione@pec.alpifidi.it*), che ne conferma la ricezione entro 20 giorni ed in seguito risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice (pena, in caso contrario, l'improcedibilità della domanda) può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito *www.arbitrobancariofinanziario.it*., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Alpifidi.
- In alternativa il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

Sede Legale Amministrativa e Direzionale:
Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 - Aosta Tel. 0165 / 34127
Filiale di Cuneo: Corso Dante, 19 – 12100 - Cuneo Tel. 0171/051200
Mail: info@alpifidi.it PEC: direzione@pec.alpifidi.it sito web: www.alpifidi.it
Codice Fiscale e Registro Imprese di Aosta: 91002410073 - Partita IVA: 01047230071
Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex. Art 106 TUB: 115 – Codice Meccanografico: 19513.1

LEGENDA

Debitore principale	E' la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore del creditore.
Fideiussore	E' la persona fisica o giuridica che rilascia la fideiussione a favore di Alpifidi S.c. e nell'interesse del debitore principale.
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare a Alpifidi S.c. nel caso di inadempimento del debitore principale
Pagamento a prima richiesta	Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Confidi, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto al Confidi stesso per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Fideiussione	Contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti dell'avente diritto, a seguito di una specifica operazione.
Regresso	Con il regresso il terzo Fideiussore che ha pagato Alpifidi recupera dal Debitore principale le somme indicate nell'art. 1950 cc e ciò a prescindere dal rapporto intercorso tra Confidi e Debitore principale. Il regresso fa sorgere il diritto alla restituzione degli esborsi sostenuti, in via originaria, per effetto dell'avvenuto pagamento e solo dopo che il Fideiussore abbia pagato il debito cui la garanzia afferisce.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal Debitore al Confidi siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
Solidarietà tra i fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo Debitore principale, in forza del quale il Confidi può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Surroga	Con la surroga il fideiussore si sostituisce al Confidi acquisendone la stessa posizione di creditore garantito, potendo così esercitare i singoli diritti e le azioni nei confronti del Debitore principale. La surroga si caratterizza per il fatto che i diritti e le azioni che il Fideiussore (nuovo creditore) fa valere scaturiscono dal rapporto originario tra Confidi e Debitore principale

Sede Legale Amministrativa e Direzionale:
Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 - Aosta **Tel. 0165 / 34127**
Filiale di Cuneo: Corso Dante, 19 – 12100 - Cuneo **Tel. 0171/051200**
Mail: info@alpifidi.it **PEC: direzione@pec.alpifidi.it** **sito web: www.alpifidi.it**
Codice Fiscale e Registro Imprese di Aosta: 91002410073 - Partita IVA: 01047230071
Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex. Art 106 TUB: 115 – Codice Meccanografico: 19513.1

Spett.le ALPIFIDI S.C.

Con la sottoscrizione della presente,

io sottoscritto…….

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società……

……. codice fiscale/Part. IVA……..

dichiaro

- di aver ricevuto il "Foglio Informativo Finanziamenti alle imprese a Medio Lungo Termine Fondi Mise ex art. 1 comma 54 L. 147/2013" – Decreto Mimit 09/12/2022 – rilasciato da Alpifidi S.c., versione n. 2-26 del 28/10/2026, contenente l'indicazione delle condizioni economiche e dei costi di adesione alla Cooperativa per le operazioni di finanziamento alle imprese con durata a medio lungo termine a valere su Fondi Mise ex art. 1 comma 54 L. 147/2013 – Decreto Mimit 09/12/2022 – offerti da Alpifidi S.c.; di essere stato informato che il Foglio Informativo è pubblicato e scaricabile anche sul sito internet www.alpifidi.it alla sezione Trasparenza;
- di aver ricevuto copia della guida "ABF in parole semplici" e di essere stato informato che la guida stessa è pubblicata e scaricabile anche sul sito internet www.alpifidi.it alla sezione Trasparenza;
- di aver ricevuto copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi vigenti, rilevati ai sensi della legge 108/96.

(Luogo e data) *(Firma del cliente)*